



# Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

Si ricorda che per compensare i crediti Iva annuali/infrannuali di qualsiasi importo è necessario utilizzare esclusivamente i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

La compensazione del credito Iva annuale è possibile unicamente se, nel corso dell'anno, sono stati regolarmente effettuati i versamenti dei debiti scaturenti dalle liquidazioni periodiche.

Esempio.

Dalla liquidazione del mese di dicembre 2017 emerge un credito Iva di Euro 8.000,00. A giugno 2017 non è stato versato, tuttavia, il debito evidenziato nella liquidazione periodica pari a Euro 20.000,00. Il mancato versamento del debito del mese di giugno non consente l'utilizzo in compensazione del credito del mese di dicembre.

Il tetto di Euro 5.000,00 è riferito all'anno di maturazione del credito e non a quello di utilizzo in compensazione.

In caso di compensazione di credito Iva annuale e infrannuale, si hanno a disposizione **due distinti plafond utilizzabili separatamente**, uno relativo al credito annuale e l'altro alla sommatoria dei crediti trimestrali.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 09/01/2017

Distinti saluti

*avv. Luigi Borsaro*

---

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
SCIENZE POLITICHE  
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE  
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA  
AVVOCATO  
REVISORE LEGALE  
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO  
DELLA REPUBBLICA

---

[www.luigiborsaro.it](http://www.luigiborsaro.it) [studio@luigiborsaro.it](mailto:studio@luigiborsaro.it)